

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne» (877)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3
RIGGIO (DC), relatore alla Commissione	1, 2
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	3

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne» (877)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la disciplina della costruzione e

dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne».

Prego il senatore Riggio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RIGGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame autorizza il Governo all'emanazione di norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne. Esso, in particolare, prevede che il Governo emani i provvedimenti amministrativi che, rifacendosi alla disciplina in atto per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica, si rendono necessari per attuare nel modo più rapido l'aggiornamento della normativa esistente.

Le norme tecniche saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento; successivamente si provvederà ogni biennio, secondo le modifiche che il Comitato elettrotecnico italiano suggerirà.

La Commissione doveva acquisire i pareri della 1^a e della 10^a Commissione, che sono pervenuti. Non c'è nulla da osservare nel parere della 10^a Commissione, che non è

contraria; mentre il parere della 1^a Commissione è il seguente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Raccomanda peraltro alla Commissione di merito di verificare se siano state adottate dai competenti organi della Comunità europea direttive concernenti la materia in esame, disponendone, se del caso, l'attuazione.

Va inoltre assicurata la necessaria pubblicità alle norme tecniche di cui all'articolo 1, prevedendo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Devo dire che, non essendoci direttive CEE in tal senso, possiamo procedere all'approvazione del disegno di legge al nostro esame. Concludendo, raccomando e sollecito il varo del provvedimento, affinché si metta in condizione il Governo di emanare queste norme amministrative necessarie all'aggiornamento di tutta la materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

RIGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso si rendono necessarie talune modifiche, anche di sostanza, dell'articolato. Proporrò quindi un nuovo testo del disegno di legge che appare formalmente più corretto.

Il nuovo articolo 1 che propongo abroga espressamente le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

Il nuovo articolo 2 prevede la procedura per l'emanazione, con decreto interministeriale, delle norme tecniche per la progetta-

zione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli articoli 3, 4 e 5 del nuovo testo riproducono invece, con alcune modifiche, norme già contenute nella legge 13 dicembre 1964, n. 1341. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:

a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art. 4.

1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il nuovo articolo 6 dispone l'emanazione delle norme tecniche entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ne do lettura:

Art. 6.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con il nuovo testo illustrato dal senatore Riggio e raccomanda la rapida approvazione di questo provvedimento, che è stato predisposto per consentire l'emanazione di norme tecni-

che da parte del Ministero dei lavori pubblici, finalizzate ad uno sveltimento della procedura; l'esecuzione delle linee aeree elettriche, infatti, è caratterizzata dalla necessità di immediatezza negli interventi, pur salvaguardando le esigenze della sicurezza.

Pertanto invito la Commissione ad una rapida approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il nuovo testo proposto dal relatore.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

È approvato.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Art. 3.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:

a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

È approvato.

Art. 4.

1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

È approvato.

Art. 5.

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

È approvato.

Art. 6.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il nuovo testo proposto dal relatore.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO